

RIORDINO TERZO SETTORE D.L.gs. 3 luglio 2017, n. 117 - MODIFICA STATUTO dell'Associazione: "Coordinamento Solidarietà e Autosviluppo Onlus", con sede in Via Marconi, 16 – 60018 Montemarciano – (AN), Codice Fiscale 93032560422, costituita come Onlus nel 2001 con Atto Costitutivo registrato all'Ufficio dell'Entrate di Ancona in data 27 marzo 2001 al n. 2350 serie 3 e successiva integrazione registrata in data 21 settembre 2001 al n. 6332 serie 3.

Visto il nuovo D. Lgs. Del 3 luglio 2017, n. 117 che ha per oggetto il riordino del Terzo Settore e prevede l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 45 del Codice del terzo settore e la modifica dello Statuto in base alla nuova normativa, per continuare a beneficiare della disciplina tributaria applicabile, la Presidente ha convocato l'Assemblea Generale per il giorno 28/06/2019 con il seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello Statuto dell'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 27/03/2001 al N° 2350 serie 3, e successiva integrazione registrata in data 21/09/2001 al N° 6332 serie 3**

L'Assemblea, dopo ampio dibattito, decide all'unanimità di modificare lo Statuto dell'Atto Costitutivo, che assume la seguente forma:

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. Su iniziativa di: Badaloni Lucia, Badaloni Maria, Balducci Paola, Benigni Luciano, Magrini Francesco, Magrini Romano, Mercadante Marilena, Pasquinelli Alessandro, Petrelli Marco, Ragaglia Lucia, Seta Ferdinando, Tarantelli Alfredo, Tarantelli Anna Rita e Utizi Armando nel 2001 si è costituita l'Associazione "COORDINAMENTO SOLIDARIETA' E AUTOSVILUPPO, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "Coordinamento Solidarietà e Autosviluppo Onlus".
2. L'Associazione ha sede in Montemarciano – Via G. Marconi, 61. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
4. Visto il nuovo D. Lgs. Del 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione decide di iscriversi al nuovo Registro Unico Nazionale, nei tempi e nei modi previsti da tale D. Lgs e dai relativi decreti attuativi in via di definizione, assumendo la forma di "Ente del Terzo Settore" e quindi la denominazione "COORDINAMENTO SOLIDARIETA' E AUTOSVILUPPO ETS".

5. La nuova denominazione: "COORDINAMENTO SOLIDARIETA' E AUTOSVILUPPO ETS" diventerà effettiva ed efficace in via automatica solo dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di operare in favore dei Paesi del sottosviluppo, per favorire l'autosviluppo dei popoli nel rispetto delle loro caratteristiche culturali e reali capacità, promuovendo iniziative creative e produttive; in particolare l'Associazione si prefigge di finanziare la realizzazione di strutture scolastiche, centri di salute, laboratori artigianali, pozzi per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile ecc... e adozioni a distanza mirate a garantire la scolarizzazione dei ragazzi/e.
2. Dette finalità di solidarietà sociale sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate quali: indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abienti.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di svolgere in via principale la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017, comma 1, lettera n:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse e secondarie rispetto all'attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017: promuovere a livello locale Incontri-Dibattito, spettacoli, iniziative varie, per creare una "Cultura della Solidarietà" e raccogliere fondi da destinare ai progetti; organizzare banchetti per la vendita di prodotti e altre iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare unicamente ai progetti; intervenire in situazioni locali e nazionali che richiedono interventi particolari per eventi straordinari, in favore di casi singoli o collettivi rientranti nelle condizioni elencate all'articolo 2.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo volontario e gratuito.
5. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

6. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per la specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi volontari dagli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali
- e) attività raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

4. Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi di riserva comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

SOCI

1. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote eventualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, negli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - a consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede di assemblea. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità degli artt. 9 e 10
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro sino a un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni settimana, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti. Si riunirà inoltre tutte le volte quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica , con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 16

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Dopo aver dato lettura dello Statuto così modificato, la presidente ed i Soci presenti all'Assemblea sottoscrivono il presente Atto per approvazione.

Montemarciano, 28/06/2019

Roberto Vichi
Parilem Novadank
Badolami Ramp
Ceschi
Clemente Senn
Sergio Utompe
Ferdinando
Lucio Giulio
Hegrimi Romano
Sztanc
Belli. Elia
Maggi. Elia

Flaminio Fagnoli
Terentelli Dimentico

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto n. 29 SET 2020 serie 3

2313 per € ESENTI

DIRETTORE TERRITORIALE



L'INCARICATO
Mario RUSTI

* "Firma su delega del Direttore Provinciale,
(Romana Lavagnino)"